



# Aggiornamenti sul Decreto Attuativo della Legge 24/2017

SERIE GENERALE

Spedito in abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 51

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 1° marzo 2024

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232.

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. (24G-00032) . . . . .



***Il Decreto attuativo della Legge 24 dell'8 marzo 2017 è realtà e grazie a questa emanazione viene completata la definizione dei requisiti minimi delle coperture assicurative delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie.***

*Si tratta di un importante passo in avanti che consentirà di rendere attuabili le disposizioni previste dalla Legge.*

*Non solo, per le Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche e private che, in alternativa alle coperture assicurative, scelgono di optare per l'auto ritenzione del rischio (le cosiddette "analoghe misure") il Decreto stabilisce rigide modalità di gestione.*

*Tutto ciò avrà dei forti impatti dal punto di vista del mercato assicurativo, ma anche dal punto di vista delle strutture sanitarie che dovranno strutturarsi internamente al fine di gestire i rischi, le liquidazioni dei danni e le relative riserve, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.*

***L'attuale mercato assicurativo che si rivolge al settore della Medical Malpractice, costituito da un numero limitato di Compagnie assicurative, dovrà pertanto allineare le modalità di assunzione del rischio in base ai parametri contrattuali previsti dalla Legge.***

#### ***PER LE POLIZZE IN CORSO DI VALIDITA'***

*Saranno da aggiornare al primo rinnovo dopo il 01.03.2025 in modo da non superare con la scadenza i 24 mesi previsti dal Decreto.*

#### ***PER LE POLIZZE DI NUOVA SOTTOSCRIZIONE***

*Sottoscritte dal 18.03.2024 dovranno essere conformi a quanto indicato.*

#### ***Questi i principali punti declinati nel Decreto:***

- Requisiti minimi dei nuovi testi di polizza, clausole e massimali, che dovranno essere recepiti dalle Compagnie;
- Responsabilità solidale per la quale il contratto dovrà prevedere la copertura della responsabilità per l'intero salvo il diritto di surrogazione a titolo di regresso nei confronti dei condebitori solidali;
- Retroattività minima di 10 anni e ultrattività decennale senza possibilità di recesso da parte dell'Assicuratore;
- Possibilità per i danneggiati di esperire la cosiddetta "azione diretta" nei confronti della Compagnia assicuratrice nei limiti delle eccezioni agli stessi opponibili;

- Le “eccezioni opponibili” al terzo danneggiato, previa sottoscrizione di apposita clausola scritta, sono:
  - a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
  - b) i fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori del periodo di assicurazione;
  - c) le limitazioni del contratto assicurativo Franchie - S.I.R.
  - d) il mancato pagamento del premio
  
- “Bonus-malus” volto a premiare le organizzazioni ed i professionisti più virtuosi e maggiormente attenti alla gestione del rischio, anche se, probabilmente, susciterà delle avversità e irrigidimenti interpretativi che certamente non favoriranno la vitalità delle coperture in essere;

*Un Focus importante da considerare è quello legato alle strutture sanitarie, soprattutto per quelle aziende che decideranno di intraprendere la strada della cd “auto-assicurazione” (le misure analoghe) che non sarà più scevra da regole, ma dovranno adeguarsi agli obblighi di trasparenza e organizzazione imposti dalle nuove normative, con conseguente probabile innalzamento dei costi dovuti alla creazione di appositi fondi – il Fondo Rischi ed il Fondo Riserva Sinistri e la nomina delle figure professionali indicate nella normativa per la gestione del rischio stesso.*

*Sarà quindi importante trovare un giusto compromesso che consenta di adeguare i contratti assicurativi sia per le compagnie di assicurazione sia per le strutture sanitarie.*

*Questo, potrà essere possibile distribuendo in parte il rischio sulle imprese di assicurazione ed in parte sulle strutture sanitarie, attraverso, ad esempio, lo strumento della S.I.R. (Self Insurance Retention).*

*Uno strumento che potrà avere un impatto sui costi di gestione dei sinistri in quanto lascerà alle Compagnie esclusivamente i sinistri di grande entità e, alle strutture, quelli che nel gergo assicurativo sono definiti rischi di frequenza perché hanno una probabilità di concretizzarsi più elevata, ma comportano richieste con valori economici minori.*

*Per questo sarà importante una cooperazione tra Compagnie, Intermediari e Strutture Sanitarie al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti di avere una costante percezione di come stia evolvendo il rischio.*

*Quanto sopra espresso rappresenta una estrema sintesi dimostrativa di quanto sia importante la funzione consultiva di un intermediario assicurativo estremamente specializzato la cui competenza continua ad essere una condizione irrinunciabile per una assistenza completa e aggiornata ai propri clienti, sia nella stipula delle polizze che nella eventualità di supporto in caso di sinistro.*



# ASSIMEDICI®

CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI  
www.assimedi.it

dal 1928 STEFFANO una storia che continua...

## TEMPI ATTUAZIONE

### Decreto Attuativo

### Legge 24/2017 (Legge Gelli)

DESCRIZIONE	DATA	
Decreto attuativo firmato dai Ministri Urso Schillaci Giorgietti Visto del Guardasigilli Nordio	15/12/2023	
Registrato alla Corte dei Conti	24/01/2024	
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale	01/03/2024	
Entrata in vigore 15 gg dalla pubblicazione	16/03/2024	
	<b>Date adeguamento Decreto</b>	
	Polizze in essere	Polizze di nuova emissione (anche se sostituite)
<b>MASSIMALI MINIMI</b>	<p>Entro il 1/03/2026 le polizze in essere dovranno essere state adeguate al Decreto Attuativo. Occorre Tuttavia considerare che tutte le polizze in scadenza fino al 28/02/2025 potranno essere incassate come in essere se in tacito rinnovo.</p> <p>Le polizze in scadenza dal 2 marzo 2025 dovranno essere aggiornate alla nuova normativa del Decreto Attuativo poiché la loro scadenza sarà dopo i 24 mesi previsti (1/03/2026)</p>	<b>Dopo 16/03/2024 Data emissione polizza</b>
<b>RETROATTIVITA' 10 ANNI</b>		
<b>ESCLUSIONE DISDETTA PER SINISTRO</b>		
<b>RESPONSABILITA' SOLIDALE</b>		
<b>REQUISITI MINIMI</b>		
<b>AZIONE DIRETTA</b>		
	<b>ALTRE ANALOGHE MISURE</b>	
<b>ADEGUAMENTO MISURE ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE STRUTTURE SANITARIE</b>	entro 1/03/2026	



# ASSICURA

## STRUTTURE e SANITARI

dal 1928 STEFFANO una storia che continua...



# MASSIMALI MINIMI DECRETO ATTUATIVO Legge 24/2017 (Legge Gelli)

## SANITARI LIBERI PROFESSIONISTI

DESCRIZIONE	MASSIMALI MINIMI	
	PER SINISTRO	PER ANNO
ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA SENZA ATTIVITA' CHIRURGICA, ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E PARTO	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA CON ATTIVITA' CHIRURGICA, ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E PARTO	2.000.000,00 €	6.000.000,00 €

## STRUTTURE SANITARIE

DESCRIZIONE	MASSIMALI MINIMI	
	PER SINISTRO	PER ANNO
STRUTTURE AMBULATORIALI, POLIAMBULATORI E LABORATORI DI ANALISI (NO ODONTOIATRIA)	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
STRUTTURE CHE NON SVOLGONO ATTIVITA' CHIRURGICA, ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E PARTO, STRUTTURE SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, STRUTTURE ODONTOIATRICHE	2.000.000,00 €	6.000.000,00 €
STRUTTURE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CHIRURGICA, ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E PARTO	5.000.000,00 €	15.000.000,00 €

## STRUTTURE SANITARIE

DESCRIZIONE	MASSIMALI MINIMI	
	PER SINISTRO	PER ANNO
RCO	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €



# Schillaci: “Decreto dà maggiore certezza e garanzie agli operatori sanitari”

02 MARZO 2024

“Questo decreto dà maggiore certezza e garanzie agli operatori sanitari, definendo i requisiti massimali, obbligando le aziende ad assicurare anche coloro che esercitano attività intramoenia, garantendo l'operatore sanitario che potrà aderire a convenzioni o polizze collettive per il tramite delle strutture sanitarie, dei sindacati o delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.

Era un provvedimento atteso da oltre sei anni, una lacuna che costringeva la legge Gelli ad uno stato di limbo”, lo ha detto il Ministro della Salute, **Orazio Schillaci** in un'intervista a *Il Messaggero*.



**Governo Italiano**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

→ **Il Presidente del Consiglio**

- » **Giorgia Meloni**
- » **Funzioni**
- » **Agenda**
- » **Notizie e comunicati**
- » **Interventi e interviste**
- » **Gallerie foto e video**

→ **Il Governo**

- » **Ministri e Sottosegretari**
- » **Ministeri**
- » **Il Governo: funzioni e**

Ti trovi in: [Home](#) : [Presidenza del Consiglio](#) : [Uffici e Dipartimenti](#)

## **Ufficio del Segretario Generale**

### **Glossario**

#### **Decreto legislativo (d.lgs.) art.76 della Costituzione**

Atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

## Gelli (Toscana):

“Un tassello essenziale per dare piena attuazione alla legge”



**02 MARZO 2024**

“Finalmente, a sette anni di distanza dall'approvazione in Parlamento della legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dà alla luce il “Regolamento attuativo” sui requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie. Un tassello essenziale per dare piena attuazione alla legge 24/2017 che, tra le tante novità, ha introdotto proprio l'obbligo di coprire i rischi correlati all'esercizio delle professioni e delle attività sanitarie.

Nonostante i ritardi, la norma in questi anni è riuscita nel suo intento originario, ossia quello da una parte di garantire una maggiore sicurezza delle cure ai pazienti, fondando quel principio sacro della prevenzione del rischio sanitario e la sicurezza delle cure; e dall'altro garantendo agli operatori sanitari una maggiore serenità nello svolgimento del delicato compito che ogni giorno sono chiamati a portare avanti, uscendo da quella logica inquisitoria che fino ad alcuni anni fa caratterizzava il tema della responsabilità sanitaria. Con questo ulteriore tassello, i valori e principi fondanti della legge saranno ulteriormente rafforzati”.

Così **Federico Gelli**, direttore Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana, nonché 'padre' della legge 24/2017, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto polizze.



# ASSIMEDICI®

CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

[www.assimediti.it](http://www.assimediti.it)

dal 1928 STEFFANO una storia che continua...

**ASSI**cura STRUTTURE e SANITARI

dal 1928 STEFFANO una storia che continua...